

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (3) Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC».
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 ⁽²⁾ della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell'allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest'ultimo deve essere modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) La pandemia di COVID-19 è in corso nell'Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l'utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali.
- (6) Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.
- (7) Data l'importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l'esportazione di tali prodotti.
- (8) È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

- (9) Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (*). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti medici più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (11) Le autorità doganali e gli operatori economici dovrebbero essere in grado di applicare le modifiche della nomenclatura combinata stabilite nel presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577, al fine di garantire la continuità della raccolta dei dati statistici per i prodotti in questione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

(*) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all'esenzione dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA all'importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

- 1) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, le righe relative ai codici NC 3002 13 00, 3002 14 00 e 3002 15 00 sono sostituite dalle seguenti:

«3002 13 00	– Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-
3002 14 00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-
3002 15 00	– Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto (*)	esenzione	-

(*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

- 2) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 30, la riga relativa al codice NC 3002 20 00 è sostituita dalla seguente:

«3002 20	- Vaccini per la medicina umana		
★ 3002 20 10	– Vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV)	esenzione	p/st (*)
★ 3002 20 90	– altri	esenzione	-

(*) Dose (in caso di contenitori multidose, dose per adulti).»;

- 3) Nella parte seconda, sezione VI, capitolo 38, la riga relativa al codice NC 3822 00 00 è sostituita dalla seguente:

«3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati (*)	esenzione	-
-------------	---	-----------	---

(*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;

- 4) Nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, le righe relative ai codici NC 6307 90 93 e 6307 90 95 sono sostituite dalle seguenti:

★ «6307 90 93	----- Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi a una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle (*)	6,3	p/st
★ 6307 90 95	----- altri (*)	6,3	p/st

(*) Codici statistici TARIC: Cfr. allegato 10.»;

- 5) Nella parte terza, nell'allegato 10, sono inserite le seguenti righe:

«3002 13 00	-- Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		
3002 13 00 10	--- Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV		-
3002 13 00 90	--- altri		-
3002 14 00	-- Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:		

3002 14 00 10	--- Reattivi per diagnostica del tipo utilizzato per la diagnosi delle infezioni provocate dalla specie virale SARS-CoV	-
3002 14 00 90	--- altri	-
3002 15 00	-- Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:	
3002 15 00 10	--- Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit	-
3002 15 00 90	--- altri	-»
«3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	
3822 00 00 10	- Reattivi per diagnostica per la specie virale SARS-CoV, anche presentati in forma di kit	-
3822 00 00 90	- altri	-»
	«---- Maschere facciali di protezione:	
6307 90 93	----- Maschere filtranti (FFP) secondo la norma EN149; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere utilizzabili come dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle:	
	----- di stoffe non tessute:	
	----- Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e maschere analoghe:	
6307 90 93 11	----- Maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149	p/st
6307 90 93 19	----- altri	p/st
6307 90 93 20	----- altri	p/st
6307 90 93 90	----- altri	p/st
6307 90 95	----- altri:	
	----- di stoffe non tessute:	
	----- Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683; altre maschere conformi ad una norma analoga a quella per maschere facciali ad uso medico:	
6307 90 95 11	----- Maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683	p/st
6307 90 95 19	----- altri	p/st
6307 90 95 20	----- altri	p/st
	----- altri:	
6307 90 95 91	----- fabbricati a mano	p/st
6307 90 95 95	----- altri	p/st».